



ALLEGATO A
STATUTO
dell'Associazione
"Bottega No-Made"



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione "non riconosciuta" denominata **"Bottega No-Made"**.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (APS)" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Bottega No-Made Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata "Bottega No-Made APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata in costanza di iscrizione al predetto Registro.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Tempio Pausania (SS) ed il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie ed uffici operativi secondari in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi. Le attività di interesse generale che l'associazione intende in via esclusiva e principale, come previsto dall'art. 5 comma 1 del CTS, sono di seguito elencate:

d) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 117/2017, con esclusione dell'esercizio di attività di formazione professionale soggetta ad autorizzazione, accreditamento o specifica disciplina pubblicistica, salvo il rispetto delle relative norme speciali;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della [legge 14 agosto 1991, n. 281](#), nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#);

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'[articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53](#), e i gruppi di acquisto solidale di cui all'[articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#);

L'Associazione intende impegnarsi per diffondere ed ampliare la cultura e la creatività attraverso i loro diversi linguaggi: teatrale, musicale, cinematografico, letterario, della danza, delle arti visive in genere nel contesto locale, regionale, comunitario e globale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore degli associati e dei terzi, l'Associazione si propone di:

1. Coinvolgere, nello svolgimento delle proprie attività sociali, educatori, insegnanti e operatori sociali affinché possano trasmettere l'amore per la cultura letteraria, musicale, teatrale, cinematografica, della danza e delle arti visive in generale;
2. Favorire nei cittadini sardi ed europei in generale la capacità di fruizione dei diversi linguaggi della cultura e della creatività di cui i diversi popoli europei sono portatori;
3. Ideare, progettare, organizzare e realizzare attività culturali: rassegne, convegni, conferenze, festival, fiere letterarie e culturali, premi e concorsi, presentazioni, dibattiti, eventi artistici, seminari, concerti, spettacoli, proiezioni di film e documentari, mostre, allestimenti, vernissage;
4. ricorrere a linguaggi espressivi che, nel rispetto dei processi di produzione creativa, sappiano aprirsi alle innovazioni tecnologiche, digitali, multimediali;
5. eseguire attività editoriale: editing, traduzione, redazione e cura di pubblicazioni per la promozione culturale e turistica (ad esempio: guide turistiche, opuscoli, percorsi culturali e tematici);
6. promuovere la cultura della pace: solidarietà, integrazione tra i popoli, non violenza (risoluzione non violenta dei conflitti);
7. promuovere la totale parità tra individui a prescindere dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;
8. promuovere i diritti umani e civili, la laicità e la democraticità delle istituzioni, l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione, il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la nonviolenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;



9. prestare attenzione alle classi sociali svantaggiate e a rischio emarginazione (detenuti negli istituti di pena, ospiti di case famiglia e comunità, pazienti in cura presso Dipartimenti e Centri Salute Mentale, pazienti ricoverati in ospedali, portatori di handicap) con progetti culturali e ricreativi dedicati, realizzati anche in collaborazione con figure specializzate (ad esempio: psicologi, assistenti sociali, sociologi, educatori, ecc.);
10. lavorare sulla comunicazione e il coinvolgimento delle diverse fasce di pubblico, con particolare attenzione al mondo giovanile;
11. promuovere l'interesse per il territorio sardo e la conoscenza dell'ambiente circostante, dell'archeologia, della storia, dell'antropologia e della lingua;
12. promuovere la tutela dell'ambiente (ad esempio mediante la sensibilizzazione alle tematiche dell'efficientamento energetico, delle energie alternative, del riciclo, riuso, riutilizzo, della filiera corta, del consumo critico e consapevole, ecc);
13. promuovere e realizzare attività didattiche, di formazione e laboratoriali, ovvero svolgere attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di istruzione e formazione non professionale, mediante l'organizzazione di corsi, laboratori, seminari, convegni, conferenze, incontri, eventi, attività divulgative, didattiche, ricreative e culturali, rivolte agli associati e ai terzi;
14. favorire l'integrazione tra scuola e territorio attraverso l'attivazione di progetti complessi capaci di intrecciare arte, memoria e nuove tecnologie;
15. supportare e facilitare l'integrazione di tutte le componenti antropiche della comunità, attraverso il ricorso a linguaggi vari e differenti che sappiano essere opportunamente trasversali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, solo se non volontari, nei limiti previsti dall'art. 36 del C.T.S.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche, esercizio sociale e bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;

- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e avanzi di gestione, è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale previste dal presente Statuto, nonché al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere associati, oltre alle persone fisiche, anche altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

I membri persone giuridiche che possono aderire all'Associazione possono essere esclusivamente altre Associazioni di Promozione Sociale, altri Enti del Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro come previsto dall'art. 35, comma 3 del C.T.S.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e deve contenere le generalità del richiedente, ovvero, in caso di ente, la denominazione, la sede, il codice fiscale e l'indicazione del legale rappresentante, nonché la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il Consiglio direttivo comunica agli interessati aderenti la delibera di ammissione e cura l'annotazione nel libro dei soci come disposto dall'art. 23 comma 1 del C.T.S.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione motivata all'interessato entro trenta giorni in forma scritta. L'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati o altro organo eletto dalla medesima, che delibera in occasione della successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Gli associati minorenni hanno diritto di partecipare all'assemblea dell'Associazione. Il relativo diritto di voto, ove spettante ai sensi del presente Statuto e dell'art. 24 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è esercitato, fino al compimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, in nome e per conto dell'associato minorenne. Ciascun associato minorenne esprime un solo voto, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. L'associato minorenne non può essere eletto alle cariche sociali sino al raggiungimento della maggiore età.



In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti. Per i soci persone giuridiche possono essere eletti quali componenti dell'organo di amministrazione solo le persone fisiche indicate e elette dagli enti giuridici associati ai sensi dell'art. 26 del C.T.S. Sono comunque esclusi dall'elettorato passivo, in quanto non aventi capacità di agire, i soci minorenni;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro, tenuto a cura del Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- Organo di controllo, se nominato;
- Organo di Revisione, se nominato.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

La deliberazione dovrà indicare le ragioni dell'incarico, le specifiche funzioni attribuite, la durata, l'eventuale compenso e il rispetto dei limiti previsti dagli artt. 8, 16 e 36 del D.Lgs. n. 117/2017, con astensione dell'interessato dalla deliberazione.

Il Direttore generale, qualora nominato e configurato come un lavoratore dell'ente, non può essere un volontario dell'associazione, in considerazione della incompatibilità tra la figura del volontario e del lavoratore ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.T.S.

Le indennità e compensi per incarichi o funzioni devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art. 9- L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e sino a un massimo di cinque associati se l'Associazione arriva ad un numero di associati non inferiore a cinquecento, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

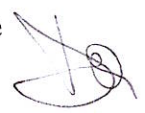
L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.



È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso all'Assemblea da parte dell'associato escluso;
- delibera sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi associati, in caso di ricorso all'Assemblea da parte dell'aspirante associato non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- delibera su eventuali regolamenti interni e sulle relative variazioni.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

89

11

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Nel caso di associati diversi dalle persone fisiche, possono essere eletti nell'organo di amministrazione le persone fisiche indicate dagli enti associati, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- nomina il Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

In difetto di tali formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, specifici poteri di rappresentanza possono essere attribuiti anche ad altri componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti, per gli atti e per la durata indicati nella relativa deliberazione, nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo può altresì autorizzare il Presidente a conferire procure speciali o mandati a soci, consiglieri o terzi per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti utili allo svolgimento dell'attività sociale, restando ferma la rappresentanza legale generale in capo al Presidente e, nei limiti deliberati, agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo.

Il segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Art. 12 – Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere, che può essere scelto anche non tra i consiglieri.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il potere di operare sui conti bancari e postali dell'Associazione, nei limiti di importo e secondo le modalità stabilite dalla

medesima deliberazione. Il Consiglio Direttivo può prevedere firma disgiunta o congiunta con il Presidente in relazione alla natura e all'importo delle operazioni.

Art. 13 – Organo di Controllo e Organo di Revisione

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 14 - Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione.

Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. L'assemblea degli associati può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Art.15 - Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania.

Art. 16- Foro Competente

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Tempio Pausania.

Per ogni tipologia di controversia si applica la legge italiana.

Art. 17 - Regolamenti

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da progettare a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'assemblea per la sua approvazione e per ogni eventuale modifica dello stesso.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione



imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, individuati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e, solo per quanto non previsto dallo stesso, e, qualora compatibile, al Codice Civile.

Letto, firmato e sottoscritto da tutti i soci a Tempio Pausania (SS) il giorno 9 maggio 2026.

K. Acci
M. Acci
P. Acci

Enrica Tognoli
Daniela Acci
Giulia Acci
Pierpaolo Acci

